



DELIBERA N. 5/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TRIS – LCN 172”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI 9 DICEMBRE 1993, N. 581, NONCHÈ
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DELL’ALLEGATO
A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 4/ANNO 2020 - PROC. 48/20/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2020/98345 del 2 settembre 2020 ha comunicato di aver provveduto

all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 22 ed il 28 giugno 2020 dal fornitore di servizi media audiovisivi "TRIS - LCN 172", della società Televisione Siracusana Color S.r.l., con sede legale in Siracusa, viale Zecchino n. 166, e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive in quanto nel corso del programma "Tribuna Calcio" risultano inserite talune telepromozioni presentate dal conduttore del programma all'interno dello stesso contesto scenico ed altresì alcune telepromozioni in cui la prescritta dicitura "messaggio promozionale" non permane sul teleschermo per l'intera durata del messaggio pubblicitario.

Con provvedimento CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Televisione Siracusana Color S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso sull'emittente "TRIS", nel corso della trasmissione "Tribuna Calcio" mandata in onda in data 22, 23, 24, 26 e 27 giugno 2020 negli orari specificamente indicati nello stesso atto, alcune telepromozioni in cui la prescritta dicitura "messaggio promozionale" non permane sul teleschermo per l'intera durata del messaggio pubblicitario ed altresì talune telepromozioni presentate dal conduttore del programma all'interno dello stesso contesto scenico.

2. Deduzioni della società

La società Televisione Siracusana Color S.r.l., cui il citato atto CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020 è stato notificato in pari data, con nota pervenuta al CO.RE.COM. Sicilia in data 1 ottobre 2020 (prot. n.32445) ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- nel corso del programma "Tribuna Calcio" non sono andati in onda servizi pubblicitari in quanto i contestati riferimenti del conduttore a taluni esercizi di ristorazione sono riconducibili alle storie familiari degli ospiti della trasmissione legati al mondo del calcio (il sig. Alfio Muratore, titolare del Ristorante "Vunnanzia", che opera per la società AC Milan e la sig.ra Milena Imbesi, titolare del Ristorante "Mastrarua" figlia dello storico presidente del "Siracusa calcio" Pippo Imbesi) e la loro menzione, conforme alla linea editoriale della trasmissione a carattere sportivo, non ha alcuno scopo promozionale; sebbene la comunicazione non avesse natura pubblicitaria la regia, ha inserito in sovrapposizione la dicitura "messaggio promozionale" ritenendo di ottemperare agli obblighi di legge;

- le condotte contestate sono state determinate da un temporaneo malfunzionamento dell'apparato di software della regia e da un incolpevole ritardo nella digitazione, tenuto conto che la trasmissione "Tribuna Calcio" viene realizzata in diretta; in altre parole, la mancata sovrapposizione della dicitura "messaggio promozionale" nella parte iniziale della pubblicità è dipesa da un incolpevole breve ritardo nel trasferimento dell'avviso sulla emissione video, immediatamente risolto dal personale di regia;

- le difficoltà di gestione della regia – dovute alla presenza di una sola unità in luogo dei due o più operatori normalmente impiegati a causa dell'applicazione delle normative di sicurezza per contrastare la diffusione del covid 19 – sono dimostrate anche dalla comparsa occasionale nel corso del servizio sportivo della dicitura “*messaggio promozionale*” priva di alcuna corrispondenza con il contesto rappresentato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia - considerata l'involontarietà della condotta posta in essere dalla società Televisione Siracusana Color S.r.l. e tenuto conto delle ben note difficoltà logistiche/organizzative dovute alla particolare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del covid 19 - pur ritenendo confermata la sussistenza delle violazioni contestate con il citato atto CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020, nella seduta del 28 ottobre 2020 ha deliberato di trasmettere gli atti all'Autorità (nota prot. n. 509799 dell'1 dicembre 2020) proponendo l'archiviazione del procedimento.

Al riguardo non si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Sicilia poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal citato Comitato e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- nel contesto del programma “*Tribuna Calcio*” mandato in onda sull'emittente “*TRIS*” nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020, il conduttore, tra l'altro, presenta e promuove direttamente la linea di prodotti cosmetici “*Noble Counts*” descrivendone ed esaltandone le caratteristiche, mentre per tutta la durata della pubblicità appare in sovrimpressione la scritta “*messaggio promozionale*” (ad esempio il 22 giugno 2020 alle ore 16:50 ed il 23 giugno 2020 alle ore 00:33);

- nel contesto del programma “*Tribuna Calcio*” mandato in onda sull'emittente “*TRIS*” nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020 il conduttore, tra l'altro, presenta e promuove l'attività di ristorazione della sig.ra Milena Imbesi, mentre vengono inquadrati i locali della “*Locanda Mastrarua*” dalla stessa gestito con la presentazione dei piatti offerti ai clienti e ne vengono forniti l'indirizzo, il recapito telefonico e i riferimenti sui social network (ad esempio il 27 giugno 2020 alle ore 00:22); la scritta “*messaggio promozionale*” non appare all'inizio della comunicazione commerciale ma solo nel corso della stessa e permane in sovrimpressione anche nel successivo servizio a carattere sportivo;

- nel contesto del programma “*Tribuna Calcio*” mandato in onda sull'emittente “*TRIS*” nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020 il conduttore, tra l'altro, presenta e promuove l'attività del Ristorante “*Vunnanzia*” in diretta telefonica con lo chef Alfio Muratore, invitando i telespettatori a recarsi ad Agira per degustare i piatti preparati nel locale, mentre vengono descritte ed inquadrate le specialità gastronomiche proposte ai clienti (ad esempio il 24 giugno 2020 alle ore 01:20 ed alle ore 04:42); la scritta “*messaggio promozionale*” non appare per tutta la durata della comunicazione commerciale;

- la circostanza addotta dall'emittente secondo la quale nel corso del programma "Tribuna Calcio" non sono andati in onda servizi pubblicitari, implica necessariamente una valutazione in ordine all'accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, in specie, di telepromozione, dell'emesso televisivo. In proposito va osservato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. mm), del TUSMAR e dell'articolo 1, comma 1, lett. f), della delibera n. 538/01/CSP, la telepromozione si presenta come una delle tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi o segni distintivi in genere. Nel caso di specie, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Sicilia del rapporto di committenza, dalla documentazione versata in atti e dalla visione delle registrazioni delle trasmissioni oggetto di contestazione si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che le stesse, in quanto dirette a favorire la conoscenza delle linea di cosmetici "Noble Counts" e degli esercizi di ristorazione "Locanda Mastrarua" e "Vunnanzia" e a stimolare l'acquisto dei prodotti e la fruizione dei servizi offerti dagli stessi, siano da qualificarsi come telepromozioni. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvergono sia nell'emesso televisivo che, proposto nel contesto di una trasmissione di informazione a carattere sportivo, è caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui prodotti della linea "Noble Counts" e sulle specialità gastronomiche offerte dai nominati esercizi di ristorazione, sia nel ricorso da parte del conduttore del programma ad un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi riferiti all'eccellenza dei prodotti e servizi offerti ed agli inviti all'acquisto rivolti ai telespettatori. Va peraltro escluso quanto prospettato dalla parte, in considerazione delle modalità di raffigurazione e descrizione dei prodotti e servizi offerti, che non assumendo particolari profili di interesse sportivo, attesa la scarsa attinenza con gli argomenti trattati nella trasmissione in cui risultano inseriti, assumono l'esplicito intento di promuovere le aziende fornitrici, laddove invece la natura di telepromozione è confermata dalle modalità di esibizione e descrizione dei prodotti e servizi offerti dalle stesse, che non possono certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui sono inserite, meramente casuali o occasionali, bensì appaiono frutto di una scelta condivisa tra i loro titolari, che beneficiano dell'esposizione mediatica, e il fornitore del servizio di media audiovisivo "TRIS";

- la circostanza per la quale la mancata sovrimpressionazione della dicitura "messaggio promozionale" per l'intera durata della pubblicità trasmessa nelle date e negli orari indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020, possa essere avvenuta per un malfunzionamento dell'apparato di software della regia e da un ritardo nella digitazione da parte del personale addetto, operante in organico ridotto a causa delle disposizioni di sicurezza emanate a contrasto della diffusione del covid 19, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che le telepromozioni devono essere riconoscibili mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata. Al riguardo si osserva che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo

esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, il fornitore del servizio di media audiovisivo "TRIS" si è limitato a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/1993 sia dipeso "da un temporaneo malfunzionamento dell'apparato di software della regia" e "da un incolpevole breve ritardo nel trasferimento dell'avviso sulla emissione video, immediatamente risolto dal personale di regia" costretto ad operare, "a causa delle norme anti-covid 19, (...) in una sola unità, quando invece, generalmente, tale tipo di programma richiede l'impiego di due o più unità". Lo stesso non ha pertanto dimostrato in atti l'entità del guasto al software di regia né provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitarne il verificarsi per consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/1993. Analogamente non può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore la vicenda emergenziale legata alla diffusione del virus covid 19 in quanto se la società avesse operato un costante controllo circa la funzionalità dell'apparato di regia, il guasto tecnico occorso sarebbe stato precocemente individuato e risolto in tempo utile per evitare il verificarsi della violazione contestata. In conclusione, a differenza di quanto considerato nella proposta di archiviazione dell'Organismo regionale, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- dall'esame degli atti non risulta peraltro confermato quanto asserito dall'emittente in merito ai fatti contestati, che sarebbero stati causati da un evento accidentale nel corso di una trasmissione "in diretta" dovuto al temporaneo malfunzionamento dell'apparato di software "immediatamente risolto dal personale di regia" con un inevitabile breve ritardo nel trasferimento dell'avviso sulla emissione video, posto che, ad esempio, la telepromozione del ristorante "Vunanzia" trasmessa alle ore 01:20 del 24 giugno 2020 viene riproposta in maniera identica alle ore 04:42 dello stesso giorno e nella replica non risulta effettuato alcun intervento volto a far comparire in video la scritta "messaggio promozionale" per l'intera durata della promozione;

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata”*;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso del programma *“Tribuna Calcio”* mandato in onda da *“TRIS”* in data 22, 23, 24, 26 e 27 giugno 2020 negli orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020, vengono trasmesse telepromozioni presentate direttamente dal conduttore del programma nel contesto dello stesso, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo *“TRIS”* deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, talvolta replicati nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati *“Telemaco”* del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del

conto economico) ricavi pari a 133.071,00 euro e un utile di esercizio pari a 1.108,00 euro;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate sottoposte a monitoraggio (22, 23, 24, 26 e 27 giugno 2020) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Televisione Siracusana Color S.r.l., con sede legale in Siracusa, viale Zecchino n. 166, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "TRIS", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 5/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00

per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 5/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba